

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. [REDACTED]/2010 del ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2010 avente per

Oggetto:

Risarcimento danni derivante da violazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 C.C.

TRA

[REDACTED], rapp.to e difeso dall' Avv.to [REDACTED]
[REDACTED] con studio in Salerno via [REDACTED]

ATTORE

ALITALIACOMPAGNIA AEREA ITALIANA persona del legale rapp.te pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Roberto CONTINISIO ed elett.te dom.to in Salerno presso lo studio dell'Avv.to Angela Ferrara in Salerno via Agostino Nifo, 2

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni come da verbale di udienza del 07/07/2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED], a mezzo del proprio difensore, conveniva in giudizio la compagnia aerea Alitalia CAI onde sentirla condannare al risarcimento per i danni subiti in seguito allo smarrimento del bagaglio contenente attrezzatura sportiva per competizione internazionale praticata, quale brillante professionista di tiro con l'arco.

Assunse di aver acquistato un biglietto di viaggio per Napoli Capodichino Milano Malpensa; che la partenza era fissata per il giorno 13/04/2009 ed egli in tale data si recava presso l'aeroporto di Napoli-Capodichino svolgendo le operazioni di rito e consegnando i bagagli tra i quali l'attrezzatura sportiva di tiro con l'arco che doveva servire per la competizione; che per il trasporto dell'attrezzatura egli sborsò l'ulteriore cifra di euro 70,00 quale eccesso bagaglio; che per il suo contenuto il bagaglio fu oggetto di particolare controllo ed ispezione sempre all'imbarco e gli fu dato un talloncino identificativo specifico con il numero AZ049177; che giunto all'aeroporto di Milano-Linate dopo aver aspettato inutilmente la riconsegna del bagaglio era costretto a denunciare lo smarrimento del bagaglio contenente l'attrezzatura sportiva; che l'attore informò i responsabili dell'ufficio della importanza

SENTENZA
29/07/11
C/15155
Ref 1738

il' attrezzatura e fornì tutti i recapiti utili al fine di essere contattato per l'eventuale ritrovamento; che il giorno 14/04/2009 il personale Alitalia informò che il bagaglio si trovava a Lione ed egli da Riom si recò a Lione per recuperarlo ma tale informazione si rivelò infondata in quanto tra i bagagli pervenuti a Lione non vi era quello del [REDACTED]. Assumeva di aver patito danni non solo materiali ma anche morali, da perdita di chance atteso che egli aveva dovuto partecipare alla gara di qualifica per la prova individuale dell'importanza manifestazione di tiro con l'arco, servendosi di attrezzatura reperita sul posto, cosa che gli aveva procurato un piazzamento molto inferiore alla sua caratura tecnica e la impossibilità di partecipare ad altre gare come il Gran Prix Europeo e World Cup.

All'udienza di comparizione si costituiva la convenuta contestando la domanda in quanto il reclamo non era stato ritualmente inoltrato, inoltre eccepiva che il danno da rimborsare non poteva essere superiore ad euro 1.100,00. e che in ogni caso andava provato il danno da perdita di chance ed il danno esistenziale, allo stato non dovuto. Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e poi esaurita l'istruttoria la causa sulle prese conclusioni, veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va accolta e ciò con tutte le conseguenze di legge, in quanto l'attore ha assolto all'onere probatorio ex art. 2697 C.C.

L'assunto dedotto nell'atto di citazione, è stato supportato dalla copiosa documentazione esibita, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi.

E' stato dimostrato, dalla documentazione agli atti, lo smarrimento del bagaglio contenente l'attrezzatura sportiva di tiro con l'arco; l'alta qualificazione che ricopriva e ricopre l'attore quale atleta professionista di tiro con l'arco, nonché l'importanza che rivestiva la gara svoltosi a Riom dove egli ricevette un piazzamento non consono alle sue qualità, costretto a partecipare con l'attrezzatura fornitagli sul posto.

In punto di diritto dunque vi è stata una palese violazione degli art. 1218 e 2043 nonché 2059 del codice civile in quanto la perdita del bagaglio costituisce inadempimento contrattuale.

Nel caso di specie va applicata la normativa di cui al Regolamento CE 261/04 e la Convenzione di Montreal del 1999. L'art. 19 della suddetta stabilisce che il vettore è responsabile del danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci se non dimostra di avere adottato tutte le misure richieste per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle. Ancora l'art. 17, disciplina l'ipotesi della responsabilità del vettore del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli.

Circa il risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance vi è da dire che l'attore ha l'onere di provare, pur se in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata (vedi Cass. sez. Unite n. 1850/2009; Cass. civ. n. 20808/2010, Trib. Genova 25/08/2010).

La prova del pessimo risultato sportivo (il peggiore della carriera sportiva) conseguito dall'attore si ricordi, atleta della nazionale di tiro con l'arco, nella gara del Gran Prix europeo di Riom del 14/04/2009 è stata data dalla documentazione agli atti.

Inoltre il teste escusso sig. [REDACTED], in qualità di capo-delegazione della nazionale italiana di tiro con l'arco, ha confermato l'importanza, nonché l'essenzialità dell'utilizzo da parte degli atleti della propria attrezzatura da tiro, per la buona prestazione dell'atleta e le conseguenze che tale stroncatura ha comportato in termini di perdita di chance, in quanto l'attore, non ha potuto più partecipare alla prova a squadre di Riom, (quella per cui era partito), né a quelle successive (World Cup di Porec, Gran Prix europeo di Sofia, World Cup di Shanghai e Copenaghen) che erano diretta conseguenza dei risultati ottenuti a Riom. Anche su tali circostanze vi è prova documentale versata in atti, nonché emersa a seguito della deposizione del teste [REDACTED] (si rimanda alle dichiarazioni contenute nei verbali di udienza)

Il danno è quantificabile sia economicamente perché egli non ha avuto accesso ai premi in danaro che le competizioni offrivano, sia in termini di immagine, in quanto ha perso le opportunità successive che un piazzamento adeguato alla sua caratura di atleta internazionale, gli poteva riservare.

Secondo tale inquadramento dunque il danno morale è risarcibile ed è disancorato dai parametri di risarcimento cui la convenuta si riferisce, in quanto è diretta conseguenza dell'inadempimento dell'Alitalia Cai.

Considerato il valore della causa l'ammontare del risarcimento può essere determinato facendo ricorso all'equità ed in applicazione dell'art. 1226 C.C.

La soccombenza comporta la condanna alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore, nella qualità, così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto condanna la compagnia aerea Alitalia Cai in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 5.000,00 per tutti i titoli di danno richiesti, oltre interessi legali dalla domanda;

condanna, altresì la compagnia convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Avv.to [REDACTED] antistatario, in complessive euro 1.750,00, così distinte: euro 100,00 per spese di giudizio; euro 950,00 per diritti ed euro 700,00 per onorari, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge; dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Salerno li 15/07/2012

Il Giudice di Pace
di Salerno
Dott.ssa A. Sessa De Prisco

28 SET. 2012